



La responsabilità del gestore di impianti sciistici

Campus Vivi la montagna – 1° ed.
Sestriere, 23 febbraio – 1° marzo 2015



Profili di rilevanza giuridica

- Responsabilità contrattuale
 - v. L. 24/12/2003, n. 363
 - Responsabilità del vettore ex art. 1678 ss. c.c.

- Responsabilità extracontrattuale
 - Art. 2043 ss. c.c.
 - Responsabilità diretta soggettiva
 - Responsabilità per esercizio di attività pericolose
 - Responsabilità da cose in custodia

L. 363/2003

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

- Ambito oggettivo: Aree sciabili attrezzate

v. art. 2: superfici innevate comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento

- Ambito soggettivo: Gestori delle aree sciabili

v. art. 3: coincidenza tra amministratore dell'impianto di risalita e concessionario delle piste da discesa

Cfr. Dottrina e legislazione regionale antecedente


Forme di organizzazione dei gestori



Obblighi dei gestori

- Art. 3: obbligo di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza
 - Protezioni da ostacoli presenti lungo le piste
 - Segnalazioni delle situazioni di pericolo
 - Soccorso e trasporto degli infortunati ai luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso
 - Indicazione annuale all'ente regionale competente dell'elenco analitico degli infortuni con relative dinamiche

Sanzione amministrativa da 20.000 e 200.000 euro



Continua ...



- Artt. 5, 3° co., 6 e 7 : Obbligo di segnaletica
 - Classificazione delle piste
 - Regole di condotta garantendone adeguata visibilità
 - Stato della pista ed eventuali cattive condizioni del fondo
 - In caso di ripetuta violazione sanzione della revoca dell'autorizzazione
- Obbligo di chiusura della pista in caso di pericolo o non agibilità. In caso di violazione, salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione da 5.000 a 50.000 euro

Responsabilità civile dei gestori



- Responsabilità civile dei gestori delle aree sciabili, della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,
- Apertura al pubblico se previa sottoscrizione di copertura assicurativa per danni agli utenti ed ai terzi

Duplici prospettive di osservazione:

- danni nella fase di risalita
- Danni nella fase di discesa

La responsabilità contrattuale del gestore per la fase di risalita



- Art. 1681 c.c.
 - Obbligo di tutela dell'incolumità del passeggero durante il viaggio
 - Responsabilità se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
 - Responsabilità oggettiva
 - Canone della diligenza ex art. 1176 c.c.
 - Responsabilità per perdita o avaria ai beni trasportati
 - Nullità di clausole limitative della responsabilità

Concetto di viaggio




- Qual è il momento iniziale e finale?
- Orientamento comune per trasporto su strada: il viaggio non comprende soltanto la durata del movimento del mezzo, ma anche fasi preparatoria [salita e discesa], accessoria [carico dei bagagli] e sosta
- Problematica per mezzi c.d. a fluenza [seggiovie, funivie e sciovie]
 - 1) momento di perfezionamento del contratto
 - 2) momento della esecuzione del contratto
 - Salita sul mezzo
 - Fase preparatoria

Continua ...



- Momento finale:
- Per trasporto su strada: discesa del passeggero dal mezzo in assenza totale di moto
- Per trasporto su mezzi a fluenza: esaurimento della spinta propulsiva del veicolo

Trasporto a mezzo di skilift



- Contratto atipico
 - Messa disposizione del mezzo di traino, dell'energia trasportante e della pista di risalita
- Autotrasporto
- Contratto atipico di scambio [do ut facias]
- Ordinario contratto tipico di trasporto
 - Cfr. Generica previsione dell'art. 1687 c.c.
 - (distinzione per mezzo di trasporto o livello di cooperazione)


Rilievo della partecipazione concorso di colpa



- D.m. 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciiviari"

"Chi si serve delle sciovie ha il dovere di cooperare a che il trasporto avvenga regolarmente, comportandosi in modo tale da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno"

Divieti in viaggio in skilift art. 1




- Divieto, in risalita, di seguire una pista diversa da quella tracciata
- volteggiare e compiere evoluzioni,
- agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso
- lanciare lateralmente o in alto il traino all'atto dello sgancio
- oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita
- discendere con gli sci lungo la pista di risalita od attraversare la pista stessa

Responsabilità contrattuale per infortuni sulla pista da discesa



- Evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ante L. 363/2003
- Contratto atipico di ski-pass
- Trib. Pinerolo, 18/10/2000: «contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci»

Post L. 363/2003



- Cass. 6/2/2007, n. 2563

Tale fattispecie contrattuale – che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento.

Conclusione:


- Diverso regime di responsabilità per i sinistri occorsi nella fase di risalita e nella pista da discesa

- Ratio: principio dell'accettazione del rischio



La responsabilità extracontrattuale del gestore

- Per la fase di risalita:
 - Art. 2043 c.c
 - Art. 2050 c.c.
 - Pericolosità dell'attività per sua natura o per la natura dei mezzi impiegati
 - Criteri concorrenti:
 - Quantitativo: elevata incidenza statistica
 - Qualitativo: pregiudizi di notevole gravità ed entità
 - Probabilità *ex ante*



Continua ...

- Per la fase di discesa:
 - Art. 4 L. 363/2003: danni dipendenti da insufficiente manutenzione della pista o da ostacoli non segnalati o adeguatamente protetti

(rischi naturali tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi della pista, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza e simili)

(scontri tra sciatori non ascrivibili ad anomalie del tracciato)

v. anche art. 17: (sinistri occorsi fuori pista)



Referente normativo

- Art. 2043 c.c.:
- Condotta di carattere omissivo
 - difetto di manutenzione della pista,
 - insufficiente adozione degli accorgimenti tecnici idonei a far fronte a prevedibili ed evitabili situazioni di pericolo
 - mancata predisposizione di una segnaletica adeguata a rimuovere le fonti di rischio

